

APPALTI: T.A.R. Piemonte - Sezione Seconda – Ordinanza 28 aprile 2023, n. 134, in Urbanistica e appalti, n. 5/2023, pag. 627, “*Sulla rilevanza del grave illecito professionale della consorziata esterna al contratto di appalto*” di G. Mangialardi e F. Manzi.

1. - Appalti - Gara - Partecipazione impresa consorziata - Esclusione per illecito professionale della consorziata esterna al contratto - Impossibilità.

1. Sussistono dubbi in ordine all'integrazione della fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che l'elemento sintomatico dell'inaffidabilità del concorrente è rappresentato dall'applicazione di una penale nell'ambito di un contratto eseguito da una consorziata estranea alla gara in esame e con differente oggetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A. e di CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame della presente fase cautelare e salvi gli approfondimenti propri della fase di merito, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto:

- sussistono dubbi in ordine all'integrazione della fattispecie escludente di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che l'elemento sintomatico dell'inaffidabilità del concorrente è rappresentato dall'applicazione di una penale nell'ambito di un contratto eseguito da una consorziata estranea alla gara in esame e con differente oggetto;

- quanto alle censure relative alla sostenibilità dell'offerta in relazione al monte ore lavorative indicato dall'aggiudicataria, fermi restando gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, l'amministrazione ha depositato in atti due relazioni di servizio con i risultati delle verifiche interne effettuate in data 10.10.2022 e 29.9.2022 (cfr. doc. 8), nel corso delle quali sono stati rilevati tempi di esecuzione sostanzialmente compatibili con quelli prospettati dall'aggiudicataria, salvi alcuni scostamenti ritenuti giustificabili sia sulla base del diverso assetto organizzativo di CNS, sia tenuto

conto del rinnovo delle attrezzature e macchinari per l'esecuzione del servizio offerto dal predetto concorrente;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza cautelare, potendosi compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria della Prima Sezione ai fini della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore